



Il prezzo del dolore nelle cause di risarcimento

C'è danno e danno. Tutto quello che è bene sapere sul danno non patrimoniale



di **DARIA SCARCIGLIA**
Avvocato

Pecunia doloris, espressione latina che si traduce come il "prezzo del dolore", si usa per indicare il risarcimento dei danni morali, quella somma di denaro,

cioè, con la quale si intende lenire la sofferenza, fisica o psichica, derivante, ad esempio dall'offesa all'onore o dalla perdita di una persona cara. Il tema è di quelli sensibili, poiché le professioni sanitarie sono le più bersagliate dai ricorsi per risarcimento di danni non patrimoniali, che non rispondono, cioè, alla quantificazione di una perdita economica diretta.

La prima cosa da sapere è che il danno morale si risarcisce solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come riconosciuto in termini espliciti dall'art. 2059 del codice civile, il quale dice che il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge e, su questa norma, la giurisprudenza ha compiuto un lungo percorso che, attraverso evoluzioni ed involuzioni, ha generato, dopo molta confusione, un principio di chiarezza.

Andiamo con ordine.

Il danno non patrimoniale era, tradizionalmente riferito alle ipotesi in cui era stato commesso un reato¹, come forma di risarcimento derivante dalla lesione dell'interesse soggettivo tutelato dalla norma violata, da intendersi come turbamento dell'animo e sofferenza morale. Non è mai stata necessaria la dimostrazione che una tale condizione soggettiva avesse prodotto delle conseguenze dannose nella vita del richiedente, poiché ritenuta implicita nel concetto di *parte lesa*.

A questa categoria di danno non patrimoniale, a partire dal 1981, con la sentenza della Cassazione n. 3675/81, venne affiancata quella del danno biologico, diverso dal danno morale soggettivo, per disciplinare le lesioni all'integrità fisica e psichica della persona. Per effetto di questa nuova specie di danno non patrimoniale, è stato possibile parametrizzare il valore economico della diminuzione fisica o psichica quali conseguenze di un evento dannoso, sul presupposto di referti e valutazioni mediche in grado di accertare oggettivamente tali diminuzioni. Inutile dire che l'ambito maggiore di applicazione di questo tipo di danno non patrimoniale è stato quello dell'infortunistica stradale, ma ha aperto il varco a molto altro ancora.

Infatti, dalla fine degli anni '80, era stato portato alla cognizione delle corti di giustizia un numero sempre crescente di cause aventi ad oggetto lo stato di sofferenza derivante dalla compromissione delle attività in cui si realizza la vita umana, categoria diversa dal danno biologico, che presuppone l'esistenza di una lesione fisica o psichica, nonché dal danno morale che, come abbiamo detto, è racchiuso in un mero patema d'animo interiore di tipo soggettivo. Questa ter-

za categoria, cui venne dato il nome di "danno esistenziale", venne alimentata soprattutto dai giudici di pace e dalle loro sentenze creative che ammisero la risarcibilità "alle più fantasiose, ed a volte risibili, prospettazioni di pregiudizi suscettivi di alterare il modo di esistere delle persone: la rottura del tacco di una scarpa da sposa, l'errato taglio di capelli, l'attesa stressante in aeroporto, il disservizio di un ufficio pubblico, l'invio di contravvenzioni illegittime, la morte dell'animale di affezione, il maltrattamento di animali, il mancato godimento della partita di calcio per televisione determinato dal black-out elettrico"².

La maggior parte di queste sentenze non superavano l'appello. Tuttavia, si parlava ormai solo di danno esistenziale e si ricorreva al giudice per rivendicare il malessere personale, come se non ci fosse nulla di più rilevante. A titolo di esempio, per avvicinarci all'ambito che ci riguarda da vicino, il contenzioso relativo ai danni per la perdita di un animale d'affezione derivante da trattamenti sanitari errati era tutto incentrato sullo stato di sofferenza causato dalla prematura morte dell'animale al suo proprietario, al punto che in numerosi casi non veniva nemmeno formulata la richiesta di rimborso delle spese mediche sostenute. Tutte queste cause hanno certamente avuto il merito di mettere sotto una nuova luce la speciale relazione tra uomo e animale, e infatti qualche sentenza ha addirittura tentato di equiparare tale speciale relazione ai diritti inviolabili della persona tutelati dalla Costituzione. Ma hanno anche avuto il demerito di inondare i tribunali ordinari, che rappresentano il grado d'appello dei giudici di pace, di procedimenti privi di un solido fondamento normativo.

È intervenuta dunque la Corte di Cassazione a sezioni unite, con le sentenze San Martino del 2008, cosiddette perché emanate l'11 novembre³, riportando l'ordine dopo il caos e affermando in modo inequivocabile l'esistenza di un solo tipo di danno non patrimoniale, che può caratterizzarsi come danno morale quale turbamento temporaneo dello stato d'animo; come danno biologico, cioè come lesione psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che incide sul suo quotidiano e sulle sue relazioni ma che prescinde dalla sua capacità reddituale; e come danno esistenziale, che, ledendo altri diritti costituzionalmente tutelati, compromette la possibilità di svolgere le attività che realizzano la persona umana. In pratica, la Cassazione ha stabilito un modello unitario del quale le singole categorie hanno solo valenza descrittiva.

Siamo tornati, cioè, al danno non patrimoniale risarcibile solo nei casi stabiliti dalla legge. Cosa ne è quindi del valore di Fido e Fuffy nelle cause di risarcimento danni?

Va detto, innanzi tutto, che sulla tutela costituzionale della relazione tra la persona ed il suo animale, gli argomenti che ne sollecitano il riconoscimento sono sostenuti dagli studiosi del diritto, ma non dalla giurisprudenza. Pertanto lo stato di sofferenza del proprietario che ha perso il suo animale a causa di un trattamento sanitario errato dovrà essere dimostrato e suffragato dall'ulteriore prova di come tale stato di sofferenza abbia compromesso la sua qualità della vita. Il proprietario dell'animale dovrà, in altri termini fornire le prove della propria lesione psichica e del conseguente danno alla sua vita di relazione e professionale. In alternativa, non resta che il giudizio di equità del giudice di pace, la cui casistica ci dice che, quando viene riconosciuto, il danno è quantificato in cifre estremamente modeste che non superano le poche

centinaia di Euro.

Resta il danno patrimoniale che somma al valore oggettivo dell'animale il rimborso delle spese mediche sostenute. Quindi, se l'animale non è di razza, se non è un riproduttore, se non è un campione sportivo, il danno patrimoniale si riduce alle sole spese mediche.

È importante che il veterinario ne sia consapevole, che sappia di poter contare su un impianto normativo che non concede spazio di manovra a chi specula sulla morte del proprio animale e sulla sofferenza che ne deriva senza delle motivazioni adeguatamente dimostrabili, perché resiste ancora una certa tendenza a formulare richieste risarcitorie per la *pecunia doloris* e, siccome la trattazione stragiudiziale del risarcimento mira ad evitare il ricorso alle procedure giudiziarie, non è infrequente che il professionista ceda, in tutto o in parte, alle richieste del cliente, anche in ragione della copertura assicurativa per la responsabilità civile.

Non solo: quello che il veterinario deve sapere e che spesso sfugge a causa delle pressioni psicologiche che comportano i contenziosi risarcitori, è che la natura dei trattamenti sanitari è prettamente contrattuale, essendo la respon-

sabilità extracontrattuale (o da fatto illecito) decisamente residuale. Incombe pertanto su di lui l'onere di provare di aver agito secondo diligenza, dovendo il cliente dimostrare unicamente l'esistenza del rapporto contrattuale e addurre l'evento dannoso come conseguenza dell'intervento medico. È dunque di fondamentale importanza curare gli atti prodromici, clinici e non, al trattamento sanitario, non ultimo il modulo per la raccolta del consenso informato, che rappresenta un mezzo efficace per poter dimostrare di aver operato in scienza, coscienza e professionalità, ovvero secondo diritto. Horkheimer e Adorno, nella Dialettica dell'illuminismo (1947), sostennero che il diritto è la vendetta che rinuncia. Un'ottima sintesi della pretestuosità di molte richieste risarcitorie. daria.scarciglia@gmail.com

¹ Art. 158 c.p.: ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.

² Cass. Sez. Un. N. 26972/08

³ Cass. Sez. Un. Sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008.

RECISO IL 'CORDONE OMBELICALE' ASL-COMUNE

Sarà solo la Asl a risarcire il danno da incidente stradale causato dai randagi. Così il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciandosi, sulla domanda di risarcimento presentata anche al Comune. I fatti sono accaduti nel Comune di Sempronio, dove due cittadini "a bordo del loro motociclo, si scontravano con un branco di cani randagi che, improvvisamente attraversava la carreggiata, facendoli cadere a terra e riportare lesioni". Le vittime si rivolgevano - senza successo al Comune e alla Asl per ottenere il risarcimento del danno patito, una "inabilità temporanea, desumibile dai certificati medici", quantificata dal Giudice di Pace in 700 euro. La somma è comprensiva "del danno morale, dei disagi derivati dall'invalidità e delle spese mediche forfetizzate". Per il Giudice di Pace di Napoli - che ha dichiarato esecutiva ex lege la propria sentenza - "la responsabilità deve ascrivere unicamente alla ASL MEVIA, la quale ha il potere di controllo e di vigilanza sul territorio e deve provvedere alla cattura, al ricovero, alla custodia ed al mantenimento dei cani randagi". Il Giudice si è richiamato all'art. 9, comma 2, della legge L.R. Campania 24/11/01 n. 16 e alla giurisprudenza di Cassazione. Rientra infatti "nei doveri dell'Azienda Sanitaria Locale la vigilanza ed il controllo del fenomeno del randagismo attraverso la cattura, ricovero nei canili municipali, sterilizzazione e re-immissione dei cani vaganti sul territorio comunale". Sarà quindi la Asl - "esclusiva responsabile dell'incidente" a dover versare la somma, oltre agli interessi legali e alla rifusione delle spese processuali. Il Giudice ha inoltre asserito che - mentre in passato il Comune poteva essere chiamato in causa in virtù di "un generico legame" con la ASL operante nel territorio, desumendolo dai compiti assegnati al sindaco ex art. 3, comma 14 del d.lgs. n. 502 del 1992 "al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione" - oggi "la locale azienda sanitaria dov'essere considerata soggetto giu-



ridico autonomo rispetto al Comune con conseguente sua legittimazione passiva nel caso di richiesta di risarcimento dei danni causati da cani randagi". Ciò in seguito al riordino del servizio sanitario conseguente al d.lgs. n. 502 del 1992, con il quale "risulta reciso il cordone ombelicale fra Comuni e USL (così Corte costituzionale n. 220 del 24/06/2003)". In sentenza si spiega che - con la trasformazione delle unità sanitarie locali in aziende sanitarie locali e con il mutamento della configurazione giuridica di queste ultime - le Asl risultano essere "non più strutture operative dei comuni, ma aziende dipendenti dalla regione, strumentali per l'erogazione dei servizi sanitari di competenza regionale". L'illecito civile integra gli estremi del reato di cui all'art. 590 c.p., pertanto "il lesa ha, altresì, diritto al risarcimento del danno morale sofferto anche in assenza di postumi". Il Giudice di Pace ne ha disposto il risarcimento in via equitativa, integrandolo al danno materiale e nei 700 euro complessivi di risarcimento, richiamando in proposito la Cassazione secondo cui "la liquidazione del danno non patrimoniale sfugge ad una precisa valutazione analitica, restando, quindi, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, il quale deve, tuttavia, tener conto dell'effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito, dell'entità, del sesso e del grado di sensibilità del danneggiato e di ogni altro peculiare elemento della fattispecie concreta".